

**Filarmonica Elbana
Giuseppe Pietri APS**

STATUTO

Nuovo Statuto approvato dall'Assemblea dei soci del 28 aprile 2025

CAPO I

NATURA DELL'ASSOCIAZIONE E MODALITA' DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 1

Denominazione ed attività sociale

La Filarmonica Elbana Giuseppe Pietri APS (in forma abbreviata anche Filarmonica Elbana APS) è un'associazione filarmonica fondata a Portoferraio (LI) il 29 novembre 1982. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) di seguito indicato come CTS, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Associazione ha sede nel Comune di Portoferraio (LI). Il trasferimento della sede all'interno del territorio del suddetto comune non implica obblighi di modifica statutaria, fatto salvo l'obbligo di comunicare l'indirizzo della nuova sede agli uffici competenti. L'associazione ha struttura democratica, non persegue fini di lucro e tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Articolo 2

Scopi e finalità

La Filarmonica Elbana Giuseppe Pietri APS è un'associazione di promozione sociale ai sensi del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e succ. mod. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, dell'attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 5, comma 1 del CTS, ovvero dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In particolare l'Associazione opera nel campo della cultura musicale nei seguenti ambiti di attività:

- a) promozione e diffusione della cultura musicale;
- b) promozione del volontariato musicale;
- c) attività didattica, rivolta particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage musicali;
- d) presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa Associazione o da enti pubblici e privati che richiedano tale presenza;
- e) organizzazione e realizzazione, anche per conto terzi, di manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- f) promozione di scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- g) realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale mediante l'edizione e distribuzione di riviste, bollettini e notiziari;
- h) collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini;
- i) adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
- l) promozione o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, ovunque se ne renda utile o necessaria la presenza.

L'Associazione rientra pertanto nel novero delle associazioni identificate come cori, bande musicali e filodrammatiche ai sensi dell'art. 667, comma 1, lettera m) del TUIR.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e

strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

Articolo 3

Natura dell'attività

L'Associazione promuove e svolge attività di volontariato comprese quelle di cui al D.Lgs. 117/2017, ed è altresì costituito ai sensi di tutte le leggi nazionali, delle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali in materia di volontariato.

L'attività deve essere prestata da parte dei volontari in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione dell'Associazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Pertanto l'attività di volontariato non può, né potrà, essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario, fatti salvi i rimborsi spese opportunamente documentati. Sono in ogni caso vietati, a norma dell'art. 17, comma 3 del C.T.S., i rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione potrà avvalersi di collaboratori esterni per l'espletamento delle proprie finalità sociali, nei limiti di cui all'art. 36 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

E' fatto assoluto divieto di dividere eventuali avanzi di gestione o utili finali tra i fondatori, i soci o tra i componenti degli organi amministrativi, nonché tra i lavoratori e collaboratori interni o esterni.

Articolo 4

Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano concretamente per realizzarle, accettando senza riserve le norme statutarie ed il regolamento.

L'ammissione alla compagine sociale avviene a seguito di domanda scritta da parte dell'aspirante socio ed è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori coerentemente con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali dell'Associazione e sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto legittimamente adottato dagli organi sociali, pena l'esclusione dall'Associazione da parte dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di versare la quota associativa secondo le modalità e l'ammontare stabilito annualmente dall'Assemblea.

I soci hanno diritto ad intervenire all'Assemblea con diritto di voto attivo e passivo ed a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. I soci hanno inoltre diritto di esaminare tutti i libri sociali previa richiesta scritta.

Non è incompatibile con la qualità di associato, la qualità di socio di altre istituzioni aventi gli stessi scopi.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. Il mancato pagamento entro i termini stabiliti della quota sociale annuale determina l'automatica esclusione dalla qualità di socio.

I soci si dividono in attivi e sostenitori.

Sono soci attivi tutti quelli che prestano gratuitamente la propria opera come musicanti, cantanti, collaboratori tecnici ed istruttori.

0 Sono soci sostenitori tutti coloro che sottoscrivono la tessera sociale ma che non prestano la loro opera come musicanti, cantanti, collaboratori tecnici o istruttori. In caso di morte di un socio, l'Associazione ha il dovere di partecipare al lutto della famiglia nei modi ritenuti più appropriati alla circostanza.

Articolo 5

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche ed i mezzi finanziari per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote sociali versate dai propri associati secondo l'importo stabilito annualmente dall'Assemblea;
- 2) corrispettivi specifici degli associati se deliberati dal Consiglio Direttivo;
- 3) contributi di privati, dello Stato, di istituzioni pubbliche locali;
- 4) donazioni e lasciti testamentari;
- 5) Proventi da attività commerciali marginali, nei limiti di quanto stabilito dalla normativa specifica relativa agli enti del terzo settore;
- 6) convenzioni con Enti pubblici per lo svolgimento di attività comunque inerenti e non in contrasto con le finalità sociali dell'Associazione.
- 7) contributi di organismi internazionali;

Il patrimonio sociale e qualsiasi utile derivante dall'attività sociale deve essere utilizzato per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale ai soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 6

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;

La durata di tutte le cariche sociali è quinquennale. Le cariche sociali sono elettive e gratuite. Ciascun componente è rieleggibile.

Articolo 7

Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dell'Associazione può essere ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti gli associati in regola con le quote sociali.

E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. La convocazione viene inviata, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, a mezzo lettera semplice da indirizzare a tutti gli associati oppure tramite posta elettronica agli indirizzi forniti dagli associati. La convocazione deve contenere l'indicazione di luogo ed ora della convocazione e l'Ordine del giorno oggetto di discussione.

All'inizio di ogni adunanza viene nominato un Segretario e, in caso di elezione per il rinnovo delle cariche sociali, due scrutatori.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea potrà discutere e deliberare solo sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Presidente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio Consuntivo dell'anno sociale concluso e del Bilancio Preventivo per l'anno in corso, nonché per la discussione di ogni punto all'Ordine del Giorno.

Il Bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Assemblea può essere anche convocata dal Presidente quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

Compete all'Assemblea generale dei soci approvare la nomina del Maestro Direttore proposta dal Consiglio Direttivo, approvare l'entità e le variazioni della quota sociale, nominare la commissione elettorale di cui all'art. 18 del presente Statuto.

In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo; provvedere anche alla revoca degli organi associativi;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per discutere modifiche allo statuto o altre questioni riguardanti operazioni straordinarie riguardanti la vita dell'Associazione, compresi lo scioglimento e la liquidazione. In seduta straordinaria l'Assemblea delibera con la presenza di almeno due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Per i casi di scioglimento e liquidazione, nonché per la devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, dura in carica cinque anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri scelti tra tutti gli associati. In caso di dimissioni o morte di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo tra i non eletti del socio dimesso o deceduto. In caso di parità di voti vale la maggiore anzianità anagrafica. In caso di esaurimento della lista dei non eletti, il Consiglio Direttivo rimane comunque in carica con la presente dei consiglieri superstiti fino alle elezioni che si svolgeranno alla scadenza naturale delle cariche.

Non possono fare parte del Consiglio Direttivo:

- coloro che percepiscono un compenso economico ad eccezione dei rimorsi spese;
- il Maestro Direttore ed i consiglieri che abbiano legami di parentela o affinità con lo stesso Maestro entro il primo grado;
- coloro che ricoprano cariche in altre associazioni con le medesime finalità della Filarmonica Elbana Giuseppe Pietri APS.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti si intende approvata la proposta votata dal Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene tenuta regolare verbale.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) elaborare i programmi dell'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) compilare, entro la convocazione dell'Assemblea annuale, il Rendiconto economico-finanziario ed il Bilancio preventivo per l'anno in corso con relativa relazione illustrativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- c) Esercitare il controllo sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- d) Nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- e) Proporre all'Assemblea generale l'approvazione della nomina del Maestro Direttore;
- f) svolgere ogni altra attribuzione che non sia espressamente devoluta alla competenza dell'Assemblea;
- g) redigere il Regolamento interno dell'Associazione.

Articolo 9

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni per il rinnovo degli organi sociali.

E' a capo dell'Associazione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Associazione e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario ed il Tesoriere la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) cura il rispetto delle norme di cui alla legge 675/96 sulla privacy, e successive integrazioni e modifiche, in materia di trattamento e riservatezza sui dati;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza ed anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi ed anche tutti gli altri atti di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento;
- h) congiuntamente al Tesoriere ha la firma sui conti correnti e sulle operazioni bancarie e finanziarie.

Articolo 10

Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Associazione; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari e tiene aggiornato il libro dei soci.

Collabora, inoltre, con il Tesoriere per la tenuta della contabilità e per la preparazione del Rendiconto e del Bilancio di previsione e tiene eventualmente il registro di cassa per le piccole spese.

Articolo 11

Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il Presidente e con il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività dell'Associazione firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere il Rendiconto consuntivo dal quale devono risultare anche i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Congiuntamente al Presidente ha la firma sui conti correnti, sulle operazioni bancarie e finanziarie.

Articolo 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato facoltativamente per volontà dell'assemblea. In tale caso è composto da tre membri eletti dall'Assemblea di Sezione a scrutinio segreto, dura in carica cinque anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal Presidente del Collegio, eletto all'interno del Collegio stesso durante la prima riunione dopo le elezioni.

Non possono fare parte del Collegio dei Revisori dei Conti gli associati che abbiano rapporti di interesse privato con l'Associazione.

I Revisori dei Conti possono presenziare alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è incaricato di controllare l'andamento finanziario dell'Associazione e specialmente la tenuta della contabilità. Deve redigere, alla chiusura di ogni esercizio, una relazione sulla revisione contabile esercitata sull'esercizio concluso da sottoporre all'Assemblea di Sezione ordinaria. La relazione dovrà essere consegnata al Presidente entro la prima quindicina di marzo.

Articolo 13

Il Maestro Direttore

Il Maestro Direttore è nominato dall'Assemblea dei soci e rimane in carica a tempo indeterminato, fino a revoca da parte della stessa Assemblea. Può essere scelto all'interno della compagine sociale o anche esternamente. Per ricoprire tale ruolo è richiesto il possesso di requisiti tecnici o professionali idonei per svolgere le mansioni attribuite. In particolare il Maestro Direttore si occupa:

- a) della direzione artistica dell'Associazione;
- b) di indire le prove dei soci attivi e di tutte le eventuali formazioni musicali istituite all'interno dell'associazione;
- c) di insegnare ai soci attivi le basi musicali necessarie per eseguire i brani prestabiliti;
- d) di provvedere, quando necessario, a redigere arrangiamenti dei brani musicali per renderli idonei all'esecuzione da parte dei soci attivi e di tutte le altre eventuali formazioni musicali istituite;
- e) di dirigere i soci attivi in occasione delle esibizioni pubbliche che dovessero vedere impegnato la banda o le altre eventuali formazioni musicali istituite all'interno dell'associazione;

f) di informare periodicamente il Consiglio sull'attività dei soci attivi in relazione all'attaccamento ed alla frequenza dei medesimi alle prove ed alle esecuzioni pubbliche.

Articolo 14

Il Capobanda

Il Capobanda è eletto tra i soci attivi da parte degli stessi soci attivi in occasione della prima riunione dei soci attivi dopo le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Dura incarica cinque anni ed è rieleggibile. Spetta al capobanda:

- a) far curare la disciplina ai soci attivi in sala e durante le esecuzioni musicali;
- b) far curare l'osservanza dello Statuto;
- c) assistere alle prove e prendere nota delle mancanze dei soci attivi per riferirne al Consiglio;
- d) dirigere il corpo bandistico nelle sfilate.

Articolo 15

Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali. Ogni esercizio decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina al trentuno dicembre successivo. Le scritture contabili dovranno essere tenute e il bilancio di esercizio dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 13 del C.T.S.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea annuale dei soci entro aprile dell'anno successivo all'esercizio chiuso.

Articolo 16

Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 17

Commissione elettorale ed elezioni

La commissione elettorale è composta da 3 soci ed è nominata dall'Assemblea su proposta del Consiglio. La commissione elettorale predispone le candidature del Consiglio Direttivo operando con discrezione e responsabilità nel rispetto dello Statuto e del regolamento dell'Associazione, nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario, predispone la scheda elettorale con i nominativi degli aventi diritto, il foglio delega e cura tutte le operazioni di voto. Per il Consiglio Direttivo è possibile esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti del Consiglio stabiliti dall'assemblea. È ammessa una sola delega per ogni socio. Il socio delegato dovrà esibire, al momento del voto, il foglio delega appositamente riempito e firmato in ogni sua parte, con la fotocopia di un documento di identità del socio delegante. In caso di parità di voti risulterà eletto il socio con maggiore anzianità nell'Associazione. Il Presidente della commissione elettorale affigge nella sede sociale l'esito delle votazioni e convoca gli eletti. Eventuali ricorsi sono ammessi entro tre giorni dal termine delle elezioni. Il risultato delle votazioni dovrà essere reso pubblico e messo a verbale. Non hanno diritto di voto il maestro Direttore e tutti coloro che all'interno della Filarmonica ricevono compensi economici ad eccezione dei

rimborsi spesa. Non possono far parte della commissione elettorale i soci presenti nella lista delle candidature al Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Disposizioni varie e finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti leggi in materia di associazioni di volontariato ed enti del terzo settore, ed in particolare al D.Lgs. 117/2017.



associazione un'organizzazione di volontariato ai sensi della nuova normativa, deliberano all'unanimità di voler sanare l'originaria carenza e sempre unanimemente conferiscono incarico alla propria Presidente al fine di proseguire con tutti gli adempimenti necessari all'ottenimento dell'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato.

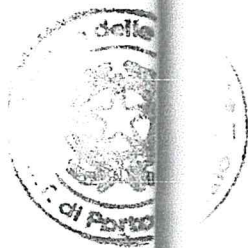
Alle ore 23.00, non essendoci altri argomenti su cui discutere, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

IL PRESIDENTE

Diurni L.

IL SEGRETARIO

M. R.



09 DIC 2025 99-1 3
ESENTE Baco - E200,00 REGISTRO

